

**DELIBERAZIONE 28 DICEMBRE 2015
663/2015/R/EEL**

**DETERMINAZIONI IN MERITO ALLE RICHIESTE DI AMMISSIONE, PER L'ANNO 2016, AL
REGIME DI REINTEGRAZIONE DEI COSTI, EX DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ 111/06**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 28 dicembre 2015

VISTI:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e sue modifiche e provvedimenti applicativi;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 28 gennaio 2009, n. 2;
- il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, come convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 (di seguito: decreto-legge 91/14);
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004;
- il decreto del Ministero delle Attività Produttive 20 aprile 2005;
- il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 29 aprile 2009;
- il decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 21 dicembre 2015, recante "Riesame dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata con decreto DVA-DEC-2011-17 del 25 gennaio 2011 per l'esercizio della centrale termoelettrica Enel Produzione S.p.A. sita nel Comune di Assemini (CA)";
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, 111/06, come successivamente integrata e modificata (di seguito: deliberazione 111/06);
- la deliberazione dell'Autorità 18 settembre 2014, 447/2014/R/eel (di seguito: deliberazione 447/2014/R/eel);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 23 ottobre 2014, 521/2014/R/eel, come successivamente integrato e modificato (di seguito: deliberazione 521/2014/R/eel);
- la comunicazione della Direzione Mercati dell'Autorità, in data 2 ottobre 2015, prot. Autorità, n. 28726 del 2 ottobre 2015;
- la comunicazione di Terna S.P.A. (di seguito: Terna), in data 7 ottobre 2015, prot. Autorità n. 29411, del 9 ottobre 2015 (di seguito: comunicazione 7 ottobre 2015);

- la comunicazione di ENEL PRODUZIONE S.P.A. (di seguito: ENEL PRODUZIONE), in data 18 novembre 2015, prot. Autorità n. 35183 del 24 novembre 2015 (di seguito: prima comunicazione ENEL);
- la comunicazione di EDIPOWER S.P.A. (di seguito: EDIPOWER), in data 30 novembre 2015, prot. Autorità n. 36426 del 9 dicembre 2015 (di seguito: comunicazione EDIPOWER);
- la comunicazione di ENEL PRODUZIONE, in data 2 dicembre 2015, prot. Autorità n. 36058, del 2 dicembre 2015 (di seguito: seconda comunicazione ENEL).

CONSIDERATO CHE:

- agli impianti essenziali in regime di reintegrazione dei costi è applicato un corrispettivo, determinato dall’Autorità, pari alla differenza tra i costi di produzione riconosciuti all’impianto considerato e i ricavi dallo stesso conseguiti dal momento dell’inserimento nell’elenco degli impianti essenziali al termine di validità dell’elenco medesimo;
- l’elenco degli impianti essenziali *ex* deliberazione 111/06, valido per l’anno 2016, predisposto e pubblicato da Terna, ai sensi del comma 63.1 della deliberazione 111/06 (di seguito, se non diversamente specificato, gli articoli e i commi inizianti per 63, 64, 65 e 77 sono da considerare relativi alla deliberazione 111/06), include, tra gli altri, gli impianti San Filippo del Mela 150kV e San Filippo del Mela 220kV di EDIPOWER e Assemini e Portoferraio di ENEL PRODUZIONE;
- il comma 63.11 prevede che:
 - gli utenti del dispacciamento titolari di impianti essenziali possano richiedere, per il periodo di validità dell’elenco di cui al comma 63.1 o per un periodo pluriennale decorrente dall’inizio del periodo di validità dell’elenco stesso, l’ammissione al regime di reintegrazione dei costi disciplinato ai sensi dell’articolo 65;
 - la richiesta dell’utente del dispacciamento si consideri accolta, salvo necessità di acquisire ulteriori documenti e informazioni, qualora il provvedimento di diniego non venga comunicato all’utente entro trenta (30) giorni dal ricevimento della richiesta;
- EDIPOWER, con la comunicazione EDIPOWER, ha presentato domanda di ammissione al regime di reintegrazione per l’anno 2016 con riferimento agli impianti San Filippo del Mela 150 kV e San Filippo del Mela 220 kV;
- ENEL PRODUZIONE, con la comunicazione ENEL, ha presentato istanza di ammissione al regime di reintegrazione per l’anno 2016, con riferimento agli impianti Assemini e Portoferraio;
- sulla base delle informazioni e dei dati ricevuti, è stato possibile valutare positivamente l’ipotesi di procedere ad accogliere, nei limiti esplicitati nel prosieguo, le istanze di ammissione al regime di reintegrazione relative agli impianti San Filippo del Mela 150kV, Assemini e Portoferraio, in ragione del maggior beneficio atteso per i consumatori nel prevedere che tutti i suddetti

impianti siano assoggettati al predetto regime piuttosto che stabilire che siano espunti dall'elenco degli impianti essenziali e, conseguentemente, liberati dai vincoli di offerta previsti ai sensi degli articoli 64 e 65.

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- per quanto attiene alla macrozona Sicilia, l'articolo 23, comma *3bis*, del decreto-legge 91/14 prevede che, sino all'entrata in operatività dell'elettrodotto 380 kV "Sorgente-Rizziconi" tra la Sicilia e il Continente e degli altri interventi finalizzati al significativo incremento della capacità di interconnessione tra la rete elettrica siciliana e quella peninsulare:
 - le unità di produzione di energia elettrica, con esclusione di quelle rinnovabili non programmabili, di potenza superiore a 50 MW siano considerate risorse essenziali per la sicurezza del sistema elettrico e debbano essere offerte sul mercato del giorno prima;
 - l'Autorità definisca le modalità di offerta e remunerazione delle predette unità entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 91/14, seguendo il criterio di puntuale riconoscimento per singola unità produttiva dei costi variabili e dei costi fissi di natura operativa e di equa remunerazione del capitale residuo investito riconducibile alle stesse unità, in modo da assicurare la riduzione degli oneri per il sistema elettrico;
- con la deliberazione 447/2014/R/eel, l'Autorità ha avviato un procedimento finalizzato alla formazione di provvedimenti per l'attuazione delle disposizioni del decreto-legge 91/14;
- nell'ambito del procedimento citato al precedente alinea, la deliberazione 521/2014/R/eel definisce i criteri di offerta e remunerazione delle unità di produzione soggette alle disposizioni di cui all'articolo 23, comma *3bis*, del decreto-legge 91/14 (di seguito: regime 91/14).

RITENUTO OPPORTUNO:

- accogliere le istanze di ammissione alla reintegrazione dei costi per l'anno 2016 avanzate da EDIPOWER, con la comunicazione EDIPOWER, per l'impianto San Filippo del Mela 150kV, e da ENEL, con la comunicazione ENEL, per gli impianti Assemini e Portoferraio, precisando che:
 - in sede di riconoscimento del corrispettivo di reintegrazione, saranno ammessi soltanto costi fissi coerenti con il principio di efficienza e strettamente necessari al normale esercizio dell'impianto considerato;
 - il numero di anni complessivi del periodo di ammortamento delle immobilizzazioni incluse nel capitale investito dovrà essere non inferiore al maggiore fra il corrispondente numero applicato per la redazione del bilancio di esercizio ai fini civilistici e il numero di anni di durata complessiva del normale ciclo di vita utile dell'immobilizzazione medesima, fatti salvi

- eventuali scostamenti dal criterio appena enunciato supportati da elementi sufficienti, oggettivi e verificabili;
- rigettare l'istanza di ammissione alla reintegrazione per l'anno 2016 relativa all'impianto San Filippo del Mela 220kV, in considerazione dell'applicazione del regime 91/14 dall'1 gennaio 2016 sino all'entrata in operatività dell'intervento Sorgente-Rizziconi – attualmente prevista entro il 30 giugno 2016 - e a causa del fatto che il valore del relativo corrispettivo di reintegrazione, stimato rispetto alla parte dell'anno 2016 in cui è attualmente previsto che non sia applicato il regime 91/14, è tale da rendere preferibile - in termini di beneficio atteso per il consumatore - che l'impianto in questione sia espunto dall'elenco degli impianti essenziali *ex* comma 63.1 e, dunque, liberato dai vincoli di offerta previsti dagli articoli 64 e 65; sono, nel contempo, fatti salvi i vincoli previsti dall'assoggettamento delle unità dei menzionati impianti al regime 91/14

DELIBERA

1. di accogliere, nei termini esplicitati in premessa, le istanze di ammissione al regime di reintegrazione per l'anno 2016 presentate:
 - a) da EDIPOWER, con la comunicazione EDIPOWER, per l'impianto San Filippo del Mela 150kV;
 - b) da ENEL, con la comunicazione ENEL, per gli impianti Assemini e Portoferraio;
2. di rigettare l'istanza di ammissione alla reintegrazione per l'anno 2016 avanzata da EDIPOWER in relazione all'impianto San Filippo del Mela 220kV;
3. di manlevare EDIPOWER da qualsiasi vincolo derivante dalla disciplina degli impianti essenziali limitatamente all'impianto San Filippo del Mela 220kV per l'anno 2016, fatti comunque salvi gli obblighi che derivano dall'assoggettamento del medesimo impianto al regime 91/14;
4. di disporre che Terna espunga l'impianto San Filippo del Mela 220kV dall'elenco degli impianti essenziali *ex* deliberazione 111/06, per l'anno 2016, di cui al comma 63.1, mantenendolo nell'elenco delle unità essenziali *ex* decreto-legge 91/14;
5. di trasmettere il presente provvedimento al Ministero dello Sviluppo Economico e a Terna, EDIPOWER ed ENEL PRODUZIONE;
6. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

28 dicembre 2015

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni